

Reg. (CE) n. 1964/2002 del 4 novembre 2002. (in G.U.C.E. 5 novembre 2002, n. L 300. Entrato in vigore l'8 novembre 2002).

Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva.

La Commissione delle Comunità europee,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1513/2001, in particolare l'articolo 35 bis,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, prevede che tale regolamento si applichi a decorrere dal 1° novembre 2002, salvo per quanto riguarda i prodotti legalmente fabbricati ed etichettati nella Comunità europea o legalmente importati nella Comunità europea e immessi in libera pratica prima del 1° agosto 2002.

(2) Si è constatato che le imprese di condizionamento incontrano difficoltà nell'attuare i nuovi requisiti in materia di etichettatura, tenuto conto delle scorte attuali di etichette e della conservazione dei prodotti a base di olio d'oliva che possono restare sul mercato.

(3) Alcuni produttori incontrano inoltre difficoltà nell'adattarsi rapidamente all'esigenza, prevista l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1019/2002, di presentare i prodotti in imballaggi di capacità ridotta, provvisti di un sistema di chiusura adeguato, e di etichettarli conformemente alle disposizioni degli articoli da 3 a 6 di tale regolamento.

(4) Allo scopo di accordare agli operatori un lasso di tempo sufficiente per adattarsi alle nuove condizioni di imballaggio e di etichettatura, è opportuno prolungare il periodo di adattamento di cui all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1019/2002.

(5) Occorre modificare in conformità il regolamento (CE) n. 1019/2002.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

ha adottato il presente regolamento:

Articolo 1

All'articolo 12 del regolamento (CE) n. 1019/2002, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

"2. Esso si applica a decorrere dal 1° novembre 2002, fatta eccezione per gli articoli 2, 3, 5 e 6 che sono applicabili a decorrere dal 1° novembre 2003".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2002.

Per la Commissione

Franz Fischler

membro della Commissione